

# ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



## DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

N. 254 DEL 24 APR. 2015

**OGGETTO: RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE RELATIVO AL SISTEMA DI GESTIONE PERMESSI DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ARCIPELAGO DI LA MADDALENA - ANNUALITA' 2015 (CIG Z1A137D102).**

L'anno duemilaquindici, il giorno VENTIQUATTRO del mese di Aprile, nella sede dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, in via Giulio Cesare n. 7.

Il dott. **Ciro Pignatelli** in qualità di Direttore,

- VISTA** la Legge Quadro sulle aree protette del 6.12.1991 n. 394 e le sue successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la Legge 10/94 recante l'istituzione del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena;
- VISTO** il D.P.R. del 17 maggio 1996 recante l'Istituzione dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena;
- VISTO** il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. DM 0000288 del 16 ottobre 2013 relativo alla modifica dello Statuto dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena adottato con precedente decreto ministeriale n. DPN-DEC-2009-0000515 del 15 aprile 2009;
- VISTO** il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DEC/GAB/175 del 22/10/2012 con il quale il Dott. Giuseppe Bonanno è stato nominato Presidente dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena;
- VISTO** il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 0000151 - 26/04/2013 di nomina del Direttore dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, dott. **Ciro Pignatelli**, rubricato al protocollo di questo Ente Parco in data 6 maggio 2013 al n. 3100;
- VISTO** il contratto di lavoro di natura privatistica stipulato in data 07/05/2013, con decorrenza 08/05/2013, tra il Presidente, dott. Giuseppe Bonanno e il dott. **Ciro Pignatelli**;
- VISTO** il Regolamento di contabilità dell'Ente Parco, approvato con Deliberazione del Consiglio direttivo n. 57 del 12/12/2008, approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota DPN-2009-0007804 del 08/04/2009;
- VISTO** il Bilancio di previsione 2015, di cui alla Deliberazione del Presidente n. 27 del 27.12.2014, approvato dal Ministero vigilante con nota 0005125/PNM del 17/03/2015;
- VISTA** la Determinazione di Impegno n. 189 del 08.04.2010 con la quale si è proceduto ad impegnare a favore della Cooperativa Kinè SCS di Trento la somma pari a € 12.000,00 (dodicimila/00 euro) IVA ed ogni altro onere compreso, per la realizzazione di un nuovo sistema di rilascio telematico delle autorizzazioni;

**DATO ATTO** che il software per il rilascio delle autorizzazioni necessita di assistenza e manutenzione periodica;



**VISTA** la bozza di contratto per il servizio di Assistenza e Manutenzione del software di durata 12 mesi a decorrere dal 1° marzo 2015, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

**PRESO ATTO** che il canone di Assistenza e Manutenzione del software per il rilascio delle autorizzazioni dell'Ente Parco ammonta a € 6.050,00 (seimilacinquanta/00 euro) IVA ed ogni altro incluso;

**RITENUTO** opportuno formalizzare l'impegno di spesa di che trattasi al fine di garantire il regolare funzionamento del servizio di rilascio delle autorizzazioni per il diporto nautico, per la parte terrestre dell'area del Parco, per la pesca sportiva, per le immersioni con autorespiratore, al fine di non arrecare danni all'Ente e disservizi agli utenti;

**ACCERTATA** la propria competenza;

**RITENUTO** opportuno provvedere in merito;

#### DETERMINA

1. **DI APPROVARE** la bozza di contratto per il servizio di Assistenza e Manutenzione del software per il rilascio dei permessi tra l'Ente Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena e la Kinè SCS, di durata 12 mesi a decorrere dal 1° marzo 2015, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
2. **DI IMPEGNARE** la somma complessiva pari a € 6.050,00 (seimilacinquanta/00 euro) IVA ed ogni altro incluso, per il canone di Assistenza e Manutenzione del software di gestione autorizzazioni di durata 12 mesi a decorrere dal 1° marzo 2015, a favore della ditta Kinè SCS con sede a Spini di Gardolo (TN) in via Kufstein n. 5 (P. IVA 00808450225);
3. **DI IMPUTARE** la somma complessiva pari ad € 6.050,00 (seimilacinquanta/00 euro) IVA ed ogni altro onere incluso al Capitolo 113120 in gestione competenza.

Si attesta la copertura finanziaria della spesa con impegno contabile registrato sul capitolo 113120 al n. 277 /2015, FUNZ. 12, Prog. 309.

UFFICIO RAGIONERIA  
(rag. Rosa Chiara Loi)

IL DIRETTORE  
(dott. Ciro PIGNATELLI)

La presente determinazione n. 251 del 24 APR. 2015 ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 della legge 69/2009, è stata messa in pubblicazione all'Albo digitale del sito istituzionale dell'Ente Parco all'indirizzo <http://albo.lamaddalenapark.it> per n. 15 (quindici) giorni consecutivi a far data dal 24 APR 2015 con n. 132 del registro.

IL DIRETTORE  
(dott. Ciro PIGNATELLI)

AUT-URP/SM

## **Contratto**

tra

Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, CF 91019760908, Via Giulio Cesare n. 7 - 07024 La Maddalena (OT), qui rappresentato dal dott. Ciro Pignatelli, Direttore dell'Ente Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, tel. 0789.790214, mail c.pignatelli@lamaddalenapark.org, lamaddalenapark@pec.it di seguito denominato "Cliente",

e

Kinè SCS, CF e P.IVA 00808450225, Via Grazioli, 24, 38100 Trento - TN, nella persona di Pompeo Viganò, Presidente e legale rappresentante, di seguito denominato "Kinè SCS".

## **Premesse**

Kinè SCS ha sviluppato un sistema software per la gestione dei permessi per le imbarcazioni che accedono all'Area Marina Protetta dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena. Il sistema si compone di una parte server (installata dal Cliente su macchine gestite in proprio in modalità ASP) e una parte client, installata su palmari, ed è funzionale all'emissione di permessi (secondo le diverse tipologie di utilizzo definite dal Regolamento e dalla normativa dell'Ente) e al loro controllo di validità.

Ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue.

### **1. Definizioni**

1. Assistenza telefonica e/o on line: ha a oggetto un servizio di helpdesk via telefonica (0461/420724) e/o telematica (via e-mail: info@kine.coop) dedicati, dalle ore 9.00 alle 13.30 e dalle 14.00 alle 18.00 di tutti i giorni feriali, al fine di offrire supporto al Cliente per il corretto ed efficiente utilizzo del Sistema e la soluzione dei problemi operativi che possono emergere nel suo utilizzo.
2. Manutenzione correttiva: comprende gli interventi sul sistema effettuati da Kinè SCS al fine di correggere malfunzionamenti o errori del software, sulla base dei test e delle segnalazioni ricevute dal Cliente.
3. Manutenzione adattativa: comprende tutti gli interventi sul software effettuati da Kinè SCS volti a consentirne l'interfacciamento e l'interoperabilità con altri programmi per elaboratore, piattaforme software e sistemi operativi diversi rispetto a quelli previsti dal contratto iniziale, anche sulla base delle segnalazioni ricevute dal Cliente. Con il servizio di Manutenzione adattativa, ad esempio, il sistema potrà essere modificato per consentirne l'utilizzo con versioni successive di sistemi operativi e l'interoperabilità con nuovi programmi per elaboratore.
4. Manutenzione evolutiva: comprende tutti gli interventi sul software effettuati da Kinè SCS al fine di migliorarne il funzionamento e l'usabilità, aggiungere nuove funzioni e caratteristiche, adeguarlo all'evoluzione normativa e del contesto di riferimento e viene fornita attraverso il rilascio di nuove versioni (major releases) del software. Richiede interventi significativi, non è inclusa nella Manutenzione oggetto del presente contratto e sarà fornita previa accettazione da parte del Cliente di una specifica offerta tecnico-economica elaborata da Kinè SCS.
5. Assistenza straordinaria: servizio che consiste nell'effettuazione di interventi ad hoc presso il Cliente sulla base delle sue specifiche esigenze e previa formale richiesta da parte del Cliente stesso.

### **2. Oggetto**

1. Il presente contratto ha per oggetto la prestazione da parte di Kinè SCS a favore del Cliente dei servizi di Assistenza e Manutenzione del software (come più avanti specificato), a fronte del pagamento del Corrispettivo da parte del Cliente, secondo quanto stabilito all'art. 5.
2. Il servizio consente al Cliente, per tutta la durata del Contratto, di usufruire di tutti gli aggiornamenti, le modifiche, i miglioramenti e le evoluzioni del Programma eventualmente sviluppate da Kinè SCS durante il periodo di durata del Contratto, nonché dei servizi di Assistenza, come di seguito precisato.
3. Il servizio comprende l'Assistenza telefonica e on line, la Manutenzione correttiva, la Manutenzione adattativa del software server e l'eventuale Assistenza straordinaria su richiesta.
4. L'Assistenza telefonica e on line è disponibile dalle ore 9.00 alle 13.30 e dalle 14.00 alle 18.00 di tutti i giorni feriali.

5. Il Cliente ha diritto a un numero massimo di 12 interventi di assistenza telefonica e on-line, della durata massima di 20 minuti cadauno, nel corso di ciascun anno di vigenza del contratto di assistenza e manutenzione. Qualora l'assistenza superi la durata complessivamente stabilita, Kinè SCS provvederà a fatturare le ulteriori attività applicando una specifica tariffa oraria.
6. Kinè SCS si impegna a fornire il servizio di Assistenza per mezzo di personale adeguatamente qualificato.
7. Kinè SCS si riserva di programmare gli interventi di Manutenzione accorpandoli in un certo numero di rilasci nel corso dell'anno.
8. In ogni caso di aggiornamenti rilasciati nell'ambito dell'attività di Manutenzione Kinè SCS garantisce che gli stessi siano compatibili con gli archivi generati o usati dalle versioni precedenti, oppure, in caso contrario, si impegna a fornire uno strumento di conversione automatico e completo al nuovo formato degli archivi precedenti.
9. Il Cliente ha la facoltà di segnalare a Kinè SCS gli errori e i malfunzionamenti del software e la necessità di adattamenti ad altri programmi e sistemi operativi e qualsiasi miglioria del sistema che possa essere ritenuta utile. Kinè SCS analizzerà le richieste e valuterà la fattibilità nell'ambito dei servizi di Manutenzione oggetto del Contratto, con la diligenza media propria del settore. In ogni caso tutti i servizi di Manutenzione sono erogati sulla base delle correzioni, degli adattamenti e delle evoluzioni del software che Kinè SCS deciderà di implementare sulla base della propria esclusiva discrezionalità e senza alcun obbligo circa periodicità, tempistiche, tipologia o numero di interventi da effettuare.
10. I servizi di Manutenzione saranno erogati attraverso le modalità che Kinè SCS riterrà di volta in volta più opportune, come ad esempio l'invio di patch che il Cliente dovrà installare sul sistema, ovvero di nuove versioni del software che andranno a sostituire quella precedente. Salvo diversa indicazione, il Cliente è tenuto ad installare gli aggiornamenti e adeguare il sistema effettuando gli interventi e seguendo le istruzioni indicate da Kinè SCS, al fine di poter continuare ad usufruire regolarmente del servizio di Manutenzione.
11. Una versione del programma che risulti differente dalla versione installata per più del 10% del codice non sarà inclusa nella Manutenzione oggetto del presente contratto. Sono altresì esclusi interventi su client diversi e/o con versioni di s.o. precedentemente non testate e/o autorizzate da Kinè SCS.
12. Nel caso di richiesta di intervento di Assistenza Straordinaria, Kinè SCS si impegna a intervenire con un proprio incaricato entro 24 ore lavorative dal momento della richiesta del Cliente. In ogni caso Kinè SCS si impegna soltanto ad effettuare con la diligenza media propria del settore gli interventi a mezzo di personale adeguatamente qualificato, e non presta alcuna garanzia per quanto concerne i risultati di tali interventi.

### **3. Durata**

Il presente contratto ha la durata di 12 mesi a decorrere dal 1° marzo 2015.

### **4. Garanzia e limitazione di responsabilità**

1. Con riferimento al software rilasciato in esecuzione del contratto di manutenzione, Kinè SCS garantisce il Cliente contro vizi o difetti che ne diminuiscano in modo apprezzabile l'idoneità all'uso descritto nelle specifiche di realizzazione.
2. La garanzia può essere fatta valere per tutto il periodo di durata del contratto di manutenzione e per i tre mesi successivi alla sua cessazione, sempre che siano rispettate tutte le condizioni e le indicazioni per l'installazione e l'utilizzo.
3. La denuncia di eventuali vizi o difetti che diminuiscano in modo apprezzabile l'idoneità del software all'uso previsto nelle specifiche di cui al precedente punto (1) deve essere fatta, a pena di decadenza, per iscritto, a mezzo raccomandata a/r o posta elettronica certificata da inviarsi all'indirizzo di Kinè SCS indicato in premessa entro e non oltre 3 giorni dalla scoperta.
4. Kinè SCS emette la relativa fattura non prima di 5 giorni lavorativi successivi all'installazione del software ove il Cliente non sollevi contestazioni come previsto dal precedente punto (3). In caso di contestazioni che ritenga non fondate, prima di emettere la fattura, Kinè SCS farà pervenire al Cliente una relazione scritta contenente le proprie controdeduzioni.
5. I pagamenti devono avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla emissione delle fatture da parte di Kinè SCS.

6. Kinè SCS si impegna a fornire un servizio eseguito in conformità allo standard di diligenza media propria del settore, a regola d'arte, da personale adeguatamente qualificato.

7. In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge nel caso di dolo o colpa grave, Kinè SCS sarà responsabile per i danni di qualsiasi genere che dovessero essere sofferti dal Cliente in relazione alle prestazioni rese, inclusi i danni derivanti al Cliente da vizi originari o sopravvenuti dei prodotti, nei limiti di un importo complessivo non superiore al valore del canone annuale di manutenzione.

## 5. Corrispettivi

1. Tutti i corrispettivi sono da intendersi, ove non diversamente indicato, comprensivi di IVA.

2. In caso di ritardo nei pagamenti rispetto alla scadenza pattuita, senza necessità di formale costituzione in mora il Cliente è tenuto dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento a corrispondere gli interessi stabiliti dall'art. 5 del d.lgs. del 9 ottobre 2002 n. 231, pari al saggio di interesse stabilito semestralmente dalla Banca centrale europea di cui all'art. 5 del d.lgs. 231/2002, pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla Gazzetta Ufficiale, maggiorato di 7 punti percentuali.

3. In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti, Kinè SCS si riserva il diritto di sospendere i Servizi oggetto del presente contratto, dandone comunicazione scritta al Cliente, senza che ciò pregiudichi ulteriori azioni per il recupero del credito, né autorizzi il recesso da parte del Cliente. In questi casi, eventuali attività richieste dal Cliente saranno fatturate di volta in volta alle tariffe indicate, fermo restando il diritto di Kinè SCS di decidere, a proprio insindacabile giudizio, se eseguire o meno quanto richiesto dal Cliente moroso.

4. Gli importi previsti per i vari servizi sono i seguenti:

4.1. canone di assistenza e manutenzione correttiva e adattativa: 6.050,00 € per anno

4.2. assistenza telefonica e/o on-line eccedente il monte-ore previsto dal canone (12 interventi per 20 min cadauno ossia 4 ore): 50,00 € per ora

4.3. assistenza straordinaria on-site, su richiesta del Cliente: 500,00 € per giorno di trasferta (viaggio e/o intervento) e spese di missione rimborsate a piè di lista.

## 6. Riservatezza

Le parti si obbligano reciprocamente a mantenere riservate le informazioni di cui venissero a conoscenza in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto e si obbligano altresì a rendere edotti di tale obbligo i propri dipendenti, consulenti, collaboratori o comunque incaricati. In ogni caso le Parti saranno reciprocamente responsabili per fatti e/o omissioni costituenti violazioni dei suddetti obblighi di riservatezza compiuti dai propri dipendenti, consulenti, collaboratori o persone autorizzate a qualsiasi titolo ad accedere ed utilizzare le informazioni.

## 7. Recesso

E' diritto delle parti recedere dal presente contratto previo preavviso di almeno 60 giorni prima della data di scadenza del contratto, da comunicare alla controparte con Raccomandata A/R. In conseguenza del recesso decadranno tutti gli obblighi di Kinè SCS verso il Cliente.

## 8. Risoluzione

Il contratto si intende automaticamente risolto di diritto nel caso in cui il Cliente e/o Kinè SCS cessino l'attività oppure, a carico di una delle parti sopravvenga dichiarazione di fallimento ovvero apertura di concordato preventivo, di amministrazione controllata, di messa in liquidazione, oppure sussistano gravi violazioni al presente contratto, tali da pregiudicare la corretta esecuzione delle reciproche prestazioni.

## 9. Privacy

Kinè SCS si impegna a garantire la massima riservatezza dei dati personali del Cliente, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 196/03 e sue successive modifiche e integrazioni. Kinè SCS dichiara che la raccolta ed il trattamento dei dati personali del Cliente può avvenire con mezzi cartacei, informatici e telematici.

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire esclusivamente per: ottemperare agli obblighi di legge; svolgere le attività oggetto del presente Contratto; svolgere le attività connesse e/o strumentali alle prestazioni del presente Contratto. A tal fine i dati personali del Cliente potranno essere diffusi a società del Gruppo, controllate e/o partecipate da Kinè SCS, alla rete di vendita, potranno altresì essere comunicati a società che effettuano indagini in merito alla soddisfazione del Cliente, nonché per referenze commerciali; per finalità statistiche, presentando i dati in forma aggregata e non offrendo alcuna possibilità di ricondurli in alcun modo al Cliente.

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire: nel rispetto del diritto alla riservatezza; solo ed esclusivamente da parte del personale preposto all'erogazione dei servizi oggetto del presente contratto e/o allo svolgimento delle attività connesse e/o strumentali; nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal succitato Decreto.

E' facoltà del Cliente negare il consenso al trattamento dei dati personali, ma qualora tale trattamento sia condizione necessaria per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto, Kinè SCS declina ogni responsabilità per il mancato adempimento.

## 10. Mediazione

Tutte le controversie che potessero sorgere dal presente contratto saranno devolute a un tentativo di conciliazione presso l'Organismo di mediazione della Camera di Commercio di Trento e risolte secondo il regolamento da questa adottato.

Trento, li ... ..

Kinè SCS  
(timbro e firma)

Il Cliente  
(timbro e firma)

Ai sensi e agli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile si approvano espressamente tutte le condizioni e le pattuizioni contenute negli Articoli 5 (Corrispettivi), 4 (Garanzia e limitazioni di responsabilità), 7 (Recesso), 8 (Risoluzione), 10 (Mediazione).

Trento, li ... ..

Kinè SCS  
(timbro e firma)

Il Cliente  
(timbro e firma)

Il Cliente, ai sensi di quanto indicato all'articolo 9 del presente contratto, dichiara di prestare il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali da parte di Kinè SCS.

Trento, li ... ..

Kinè SCS  
(timbro e firma)

Il Cliente  
(timbro e firma)